

La famiglia nella Costituzione italiana. La genesi dell'articolo 29 e il dibattito della Costituente

Vittorio Caporrella

Storicamente, 6 (2010).

ISSN: 1825-411X. Art. no. 9. DOI: [10.1473/stor70](https://doi.org/10.1473/stor70)

«Pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare anche una famiglia, comunque costituita, [...] dotata di una propria consistenza che trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone».

Aldo Moro, I Sottocommissione per la Costituente, discussione dell'art. 29 (5 novembre 1946)

«La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»

Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 29, comma 1 (23 aprile 1947)

Come si è giunti dalla dichiarazione di Moro sulla famiglia «comunque costituita», all'articolo della Costituzione che limita il riconoscimento delle famiglie solo a quelle coniugali?

Come noto, l'articolo 29 apparve contraddittorio e poco comprensibile persino dagli stessi costituenti che lo votarono: l'unico significato che sembrerebbe certo - lo Stato riconosce solo le famiglie coniugali - in realtà

non corrisponde al testo proposto e dibattuto nei sei mesi precedenti al giorno della votazione. Coloro che avevano progettato e approvato l'articolo in sede di Commissione non avevano mai pensato alla possibilità di legare la famiglia al vincolo matrimoniale, neppure fra i democristiani. La frase che sancisce lo status della famiglia nella nostra Repubblica è frutto per metà della condotta del [Comitato di redazione](#) e per metà di strategie propagandistiche in vista delle elezioni dell'anno seguente.

In realtà il 24 Aprile 1947, all'una del mattino, l'Assemblea non intendeva veramente esprimersi sull'articolo 29 così come lo leggiamo oggi. Si trattava infatti solo di votare in favore o contro *una parte* di esso, o meglio, solo rispetto alla parola: «indissolubilità». L'articolo è significativo non per quello che dice, ma per quello che fu escluso ed eliminato, lasciando così [una proposizione che contraddice se stessa](#)[1].

La valenza politica della battaglia sull'introduzione della indissolubilità del matrimonio nella Costituzione è stata già posta all'attenzione degli storici da Anna Rossi-Doria, nel quadro di un più ampio conflitto tra cattolici e laici, in cui la «linea del compromesso con la Dc scelta dal Pci sulle questioni dei diritti civili, a partire dal divorzio», costituì una delle cause dello «squilibrio tra diritti pubblici e privati delle donne nel testo costituzionale»[2]. Attraverso l'analisi del dibattito nella Costituente, analizzeremo più da vicino le dinamiche politiche instauratesi sia tra i partiti sia tra le loro differenti componenti interne.

Chi oggi si affanna ad interpretare l'articolo 29 per risolvere le questioni che si sono affacciate nell'orizzonte dei cambiamenti sociali della famiglia di inizio millennio, deve tenere conto che esso non deriva dalla lunghissima riflessione e dalle estenuanti discussioni dei costituenti in merito alla famiglia, ma dalle sole due questioni politiche allora rilevanti:

- 1) bisogna introdurre il divieto di divorzio nella Costituzione?
- 2) I comunisti possono legittimamente rappresentare anche l'elettorato

cattolico?

A loro volta, queste due questioni si inseriscono nella strategia democristiana di politicizzazione del tema “famiglia” in vista dello scontro ideologico per le prossime elezioni dell’Aprile 1948. Un’operazione così efficace nella cultura italiana da divenire un tratto costante della propaganda politica della penisola.

Uno degli artefici dell’articolo 29 fu, suo malgrado, Palmiro Togliatti, il quale fu costretto a seguire due strategie:

- a) svuotare l’articolo da qualunque effetto giuridico immediato;
- b) rimandare le questioni sul tappeto al futuro dibattito politico, il quale durò però trenta anni, fino al varo della riforma sul diritto di famiglia del 1975.

Il pragmatismo di Togliatti era imposto dalla necessità di superare l’*impasse* politica, determinata dalla volontà democristiana di inserire la clausola di “indissolubilità del matrimonio” all’interno della Costituzione. Tutto ciò aveva messo in crisi il sistema di compromesso costituzionale[3] che aveva fino ad allora guidato Dc e Pci nella redazione dei precedenti articoli. La gravità della scissione determinata dal dibattito sulla famiglia può essere immediatamente compresa tenendo conto di tre fattori:

- 1) nella votazione finale fu chiesto di ricorrere allo scrutinio segreto in base ad un vecchio regolamento della Camera dei deputati: non era mai accaduto per nessun articolo della Costituzione, ed in verità non accadeva da oltre 60 anni;
 - 2) i comunisti non potevano esprimersi palesemente per il divorzio perché gran parte del loro elettorato contadino e alcuni deputati erano contrari. Il tema divideva trasversalmente il partito[4] ed era un punto debole su cui premeva la propaganda della Dc;
 - 3) i democristiani si trovavano in una posizione delicata perché non potevano rinunciare a porre la questione dell’indissolubilità, non solo per strategia politica ma anche per la pressione dell’opinione pubblica cattolica[5].
- . Quando in Sottocommissione fu loro chiaro che non vi era spazio per un

compromesso, Dossetti dichiarò francamente: «Per il mio partito, quello che si sta dibattendo [l'indissolubilità del matrimonio] è il problema fondamentale di tutta la Costituzione. Indubbiamente vi sono anche altre parti della Costituzione che ad esso stanno a cuore, ma questa assume un'importanza assolutamente eccezionale»^[6].

Si possono fare varie ipotesi sul perché di questa dichiarazione. Oggi può apparire esagerata la rilevanza assunta dalla discussione sull'articolo 29 in confronto ad altri principi riguardanti l'ordinamento dello Stato, ma nel 1946-47 il clima politico e sociale era diverso: le prime elezioni della Repubblica si sarebbero svolte all'insegna della contrapposizione fra il partito dei cattolici e le sinistre laiche, la propaganda religiosa avrebbe giocato un ruolo importante per il futuro assetto della politica italiana nel quinquennio che ne avrebbe determinato sia la forma della ricostruzione sia la sua collocazione geopolitica.

In questo articolo, che costituisce il nucleo di ulteriori ricerche, mi occuperò solamente di ricostruire il dibattito della Costituente e la genesi del primo comma dell'articolo 29, rimandando a future indagini la sua posizione nella più complessa trama delle parti della Costituzione che riguardano la famiglia. Il focus dell'analisi sarà incentrato su tre concetti: "società naturale", "indissolubilità del matrimonio", "famiglia fondata sul matrimonio", esaminati nei tre stadi della loro iter costituzionale: I Sottocommissione (30 ottobre - 15 novembre 1945), Commissione dei Settantacinque (15 gennaio 1947), Assemblea plenaria (15-23 aprile 1947).

Sottocommissione: una «società naturale» ma *non* «fondata sul matrimonio»

Relatori in Sottocommissione per gli articoli sulla famiglia furono Nilde Iotti per il Pci e Camillo Corsanego per la Dc. Possiamo riepilogare i capisaldi delle richieste della Iotti^[7] nei seguenti punti:

1) salvaguardia delle condizioni economiche delle famiglie

- 2) eguaglianza dei coniugi
- 3) diritti della prole all'educazione e all'istruzione
- 4) eguaglianza tra figli illegittimi e legittimi
- 5) riconoscimento della funzione sociale della maternità

La Jotti poneva a nome delle sinistre le questioni della eguaglianza giuridica e della tutela economica, all'interno di un più complessivo progetto che vedeva impegnate anche Teresa Noce e Angelina Merlin in III Sottocommissione nella formulazione di quegli indirizzi di politica economica-sociale che confluiranno poi nell'[articolo 31](#).

Camillo Corsanego aprì la sua relazione alla I Sottocommissione con una significativa dichiarazione: «C'è un argomento sul quale l'*autentico* popolo italiano, *anche nei suoi strati più umili*, ha argomenti chiari, ben definiti e concreti: la famiglia».[8]

Probabilmente, il termine «autentico popolo italiano» si riferiva a quello di cultura e tradizione cattolica, mentre l'espressione «anche nei suoi strati più umili» costituiva un riferimento implicito agli elettori comunisti e socialisti.

- 1) salvaguardia della condizione economica
- 2) tutela della maternità
- 3) *indissolubilità del matrimonio*
- 4) parità tra i coniugi ma con *superiorità del parere paterno* (del “capo di famiglia”)in caso di conflitto di pareri
- 5) *libera scelta dei genitori sulle scuole dove iscrivere i figli*
- 6) parità dei figli illegittimi *ma solo con il parere positivo anche dal coniuge*

I punti 1 e 2 coincidevano con le proposte delle sinistre; anche il 4 e il 6 ma con i distinguo evidenziati dal corsivo. Il 5 apparteneva al dibattito sul futuro art. 32. Il 3 marcava invece una contrapposizione netta che si trascinerà per sei mesi.

In questo contesto, cosa significa «società naturale» e perché i

democristiani insisterono per inserire questa formula? L'approccio giusnaturalistico della DC era caratterizzato da una dichiarazione di principio - che si basava sul già approvato [articolo 2](#) - la stessa con cui La Pira aveva introdotto e impostato l'intero Titolo II della Costituzione: vi sono diritti dell'individuo e delle sue [formazioni sociali che sono anteriori alla legge positiva dello Stato](#). Dunque rigetto della [teoria dei diritti riflessi](#), con cui fascismo e nazismo avevano invaso la sfera privata della famiglia, e applicazione della [dottrina pluralistica](#), in base alla quale si riconoscevano formazioni sociali preesistenti lo Stato e con ordinamenti giuridici autonomi che sancivano diritti intangibili e inalienabili.

Lo scopo di La Pira era quello di gettare le basi per affermare l'autonomia delle scelte familiari in base alla tradizione cattolica italiana, sancendo la libertà dei genitori di scegliere tra scuola pubblica o privata/confessionale per i figli.

Tutto ciò portò alla proposta Dc di iniziare il Titolo II con la definizione di famiglia [«come l'unità naturale e fondamentale della società»](#), sostituita poi dalla formula «società di diritto naturale».

Togliatti e Moro si accordarono allora sulla generica definizione di famiglia come «società naturale», che veniva incontro alle esigenze democristiane lasciando però un certo grado di ambiguità.

La posizione dei socialisti in merito era di totale chiusura: Basso sostenne che la famiglia non poteva essere una società naturale perché è scientificamente dimostrato che essa è una costruzione storica. Egli proponeva di ritirare completamente qualsiasi articolo "definitorio" lasciando solamente quelli che comportassero effettive conseguenze giuridiche o indicazioni di tutele sociali specifiche.

Togliatti aveva invece capito che la definizione di "società naturale" non aveva alcun effetto giuridico e che le conclusioni che la Pira ne avrebbe voluto trarre («dal fatto che la famiglia abbia una sua costituzione e dei diritti ad essa connessi, discende il criterio della indissolubilità del vincolo»)

dovevano essere votate in un'Assemblea dove il voto comunista e socialista era determinante. Perciò quella definizione poteva essere tranquillamente usata come merce di scambio per altre più significative questioni.

La posizione della destra era rappresentata da Umberto Mastrojanni del movimento dell'Uomo Qualunque, che basandosi sull'[impianto giuridico hegeliano](#) ebbe facile gioco nello smontare la tesi democristiana, rilevando il paradosso per cui se la famiglia fosse una società naturale, allora anche le coppie di fatto («concubini») dovrebbero essere considerate «famiglie». A questo punto Moro fece una dichiarazione che ha ancora oggi un peso rilevante.

Quando si dice che la famiglia è una società naturale, non ci si deve riferire immediatamente al vincolo sacramentale; si vuole riconoscere che la famiglia nelle sue fasi iniziali è una società naturale.

*Pur essendo molto caro ai democristiani il concetto del vincolo sacramentale nella famiglia, questo non impedisce di raffigurare anche una famiglia, comunque costituita, come una società che, presentando determinati caratteri di stabilità e di funzionalità umana, possa inserirsi nella vita sociale. Mettendo da parte il vincolo sacramentale, si può raffigurare la famiglia nella sua struttura come una società complessa non soltanto di interessi e di affetti, ma soprattutto dotata di una propria consistenza che *trascende i vincoli che possono solo temporaneamente tenere unite due persone*[9]*

Quella di Moro è una dichiarazione importante. Coerenti con il principio della società naturale, i democristiani concepivano lo status di famiglia come autonomo sia dal vincolo coniugale sia da quello sacrale: una famiglia è tale indipendentemente dal suo riconoscimento legale o religioso. L'impostazione iniziale era dunque basata su due articoli distinti: uno sulla famiglia e uno che regolasse il matrimonio.

La parola "famiglia" e il termine "matrimonio" non si trovarono mai nello stesso articolo in alcun progetto costituzionale.

Di fronte al dissenso interno alla Sottocommissione sulle questioni "società naturale" e "indissolubilità del matrimonio", si decise di far riunire il comitato incaricato della redazione dell'articolo (formato da Jotti, Corsanego e Dossetti) aggiungendo due componenti: Togliatti e Moro. I due avrebbero dovuto trovare un compromesso, e così fu. La struttura era chiara. Due articoli distinti: il primo sulla famiglia e il secondo sul matrimonio.

Art. 1 (poi 23, poi 29)

«La famiglia è una società naturale e come tale lo Stato la riconosce e ne tutela i diritti, allo scopo di accrescere la solidarietà morale e la prosperità materiale della Nazione».

ART. 2

comma 1

«Il matrimonio è basato sul principio della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ai quali spettano il diritto e il dovere di alimentare, istruire ed educare la prole».

comma 2

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire l'unità della famiglia».

Nel primo articolo si poteva distinguere una parte democristiana ("società naturale") ed una delle sinistre ("prosperità"). Nel secondo articolo il primo comma ratificava l'eguaglianza totale fra i coniugi (richiesta dalle sinistre [contro il parere dei democristiani](#)), il secondo rappresentava un cedimento reciproco consistente nel riferimento ad una regolamentazione statale del matrimonio allo scopo di preservare una generica «unità della famiglia», senza però parlare di indissolubilità del vincolo coniugale. Una accettabile soluzione di compromesso.

L'«indissolubilità matrimoniale»

lo compromesso fra Togliatti e Moro fu però messo in crisi in sede di votazione da La Pira. Egli propose un emendamento che reintroduceva il concetto di indissolubilità trasformando così l'articolo:

Art. 2, emendamento La Pira al comma 2

«La legge regola la condizione giuridica dei coniugi, allo scopo di garantire *l'indissolubilità del matrimonio* e l'unità della famiglia».

La Pira, oltre allo sgambetto, volle anche togliersi una soddisfazione: nel proporre l'emendamento, citò e prese a modello la [legislazione sovietica di Stalin](#). Bisogna immaginarsela questa scena: La Pira aveva davanti gli amanti Togliatti e Jotti, e spiegava loro che il divieto al divorzio era tanto necessario da essere sancito anche da Mosca.

La reazione di Togliatti fu stizzita, ma sostanzialmente La Pira era riuscito a metterlo in un angolo. Il segretario del Pci minacciò una grave scissione in Sottocommissione, ma poi cercò di convincere La Pira con un'argomentazione che in realtà svelava difficoltà interne ai comunisti:

non è stata posta sul tappeto la questione del divorzio, che personalmente, in relazione alle esigenze della attuale società italiana, considero innaturale e anzi dannoso.[10]

...E più tardi affermerà:

Come appartenente al partito comunista, ritengo di dover prendere una netta

posizione, in modo che nessuno, basandosi su un voto non chiaro, possa affermare che io abbia votato a favore dell'introduzione dell'istituto del divorzio.[11]

Con quel «nessuno possa affermare», Togliatti si riferiva alla posizione di un partito nel quale una gran parte dell'elettorato aveva una visione tradizionalista della famiglia[12], dove gli aspetti di innovazione sociale nei confronti di donne e figli convivevano con una concezione saldamente ancorata al vincolo coniugale. Cinque mesi più tardi, in Assemblea plenaria, la deputata Nadia Gallico Spano, intervenendo sugli articoli riguardanti la famiglia, non farà mai riferimento alla questione della indissolubilità[13]. Le deputate dell'Udi, che in seno alla Costituente ebbero un ruolo fondamentale per l'affermazione dei diritti sociali e giuridici delle donne, avevano fino ad allora mediato sia con le strategie di compromesso fra Pci e Dc sia con le cattoliche del Cif (Centro italiano femminile). Tuttavia, la trasversalità che aveva unito le costituenti attorno all'obiettivo dell'uguaglianza dei diritti dei sessi nella sfera pubblica, non trovò poi corrispondenza quando si giunse a discutere della stessa uguaglianza nella sfera privata[14]. D'altronde, in questo campo, le differenze fra Udi e Cif furono chiare da subito, come rivela un intervento di Maria Federici sul «Popolo» nel luglio 1945, in cui il divorzio viene indicato come una delle differenze sostanziali con le posizioni dell'Udi [15].

Il giorno dopo il discorso di Nadia Gallico Spano, significativamente «l'Unità» presentò il dibattito **Pro e contro il divorzio**[16] senza riportare la voce di nessun comunista. Il comunista Fausto Gullo (Ministro della Giustizia) dichiarò sinceramente che, per gli elettori delle classi che appoggiano la sinistra, il divorzio non ha alcuna importanza, perché al momento era la questione sociale («industriale») a costituire la rivendicazione veramente significativa nelle strategie del suo partito[17].

Ma sbaglieremmo se impostassimo la questione sul piano prettamente

culturale o etico quando per i comunisti invece si trattava di una vitale strategia politica. Era evidente che il Pci aveva tutto da perdere mentre la Democrazia Cristiana tutto da guadagnare: se la questione dell'indissolubilità fosse entrata nella Costituzione, la Dc avrebbe potuto vantarsi di un clamoroso successo. In caso contrario, in vista delle imminenti elezioni del 1948, il partito cattolico avrebbe potuto scagliarsi contro comunisti e socialisti raffigurandoli come i partiti divorzisti, cosa che di fatto avvenne per tutti gli anni Cinquanta, quando i comitati civici pubblicarono manifesti che invitavano a votare anticomunista per impedire l'introduzione del divorzio nel paese.

[[figure caption="Democrazia Cristiana (S.P.E.S.), Donna, la Democrazia Cristiana ti difende dal divorzio!, 1948, 24x17 cm, recto. Fonte: Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Bologna." fancybox="true"]]figures/2010/famiglia_costituzione_italiana/famiglia_costituzione_ita

[[figure caption="Comitato civico, *Donna italiana col tuo voto salva la tua famiglia e l'Italia*, 1953, 100x71 cm. Fonte: Archivio del manifesto sociale, Roma, www.manifestipolitici.it." fancybox="true"]]figures/2010/famiglia_costituzione_italiana/famiglia_costituzione_ita

[[figure caption="Comitato civico, *Il divorzio lacera la famiglia*, 1958, 100x70 cm. Fonte: Biblioteca Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna, www.manifestipolitici.it." fancybox="true"]]figures/2010/famiglia_costituzione_italiana/famiglia_costituzione_ita

[[figure caption="Comitato civico, *I figli pagano per il divorzio dei genitori*, 1958, 100x70 cm. Fonte: Biblioteca Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna, www.manifestipolitici.it." fancybox="true"]]figures/2010/famiglia_costituzione_italiana/famiglia_costituzione_ita

[[figure caption="Comitato civico, *Ogni politica che nasce dall'ateismo è una grave minaccia per la tua famiglia*, 1958, 100x70 cm. Fonte: Biblioteca Istituto Gramsci Emilia-Romagna, Bologna, www.manifestipolitici.it." fancybox="true"]]figures/2010/famiglia_costituzione_italiana/famiglia_costituzione_ita

Il 25 aprile 1947, all'indomani del naufragio democristiano sul voto che escluse l'indissolubilità matrimoniale dalla Costituzione, il «Corriere della Sera» poteva preconizzare riportando i commenti di esponenti Dc:

Dal punto di vista politico i democristiani si consolano pensando che se è vero che i comunisti votarono l'art. 7 per non straniarsi dalle masse cattoliche, specialmente delle campagne, il vantaggio tattico che avevano inteso conquistarsi è ora perduto votando contro l'indissolubilità del matrimonio. E sarà questo uno dei temi della prossima campagna elettorale della Democrazia Cristiana.

Da questa prospettiva, il voto sull'indissolubilità permetteva ai democristiani di stanare i comunisti dalla strategia della "pace religiosa", costringendoli a votare contro l'indissolubilità e quindi virtualmente a favore del divorzio.

Le sinistre avevano adottato nei confronti di quest'ultimo una tesi debole, quella del "silenzio": nessuno metteva in dubbio l'indissolubilità del matrimonio ma non era materia costituzionale. Anche Basso vi aderì, dichiarando: «sono d'accordo con l'onorevole Togliatti, in quanto anche da parte del mio gruppo non si ritiene che esista un problema del divorzio, né si ha intenzione di porlo in sede di Codice civile»[\[18\]](#). Furono in verità proprio i socialisti che per primi posero la questione in parlamento con la proposta del "piccolo divorzio" di Renato Sansone nel 1954[\[19\]](#).

Le sinistre fecero inoltre notare ai democristiani che l'articolo 7 del concordato già sanciva l'indissolubilità per i matrimoni con rito concordatario, e sarebbero rimasti esclusi solo quelli con rito civile che in quegli anni rappresentavano appena l'1%. Ma tale giustificazione era pretestuosa e dal loro punto di vista i democristiani avevano ragione ad insistere: quando nel 1966 cercheranno di bloccare il progetto di legge Fortuna (che costituirà la base della legge sul divorzio in Italia del 1970) essi tentarono di appellarsi alla sua incostituzionalità proprio in base all'art. 7, ma la Corte costituzionale

rigettò la pregiudiziale.

Le destre potevano anche in questo caso permettersi una posizione più franca. Senza citare direttamente Hegel, nelle parole di Umberto Mastrojanni si potevano leggere intere parti delle [Lezioni di filosofia del diritto](#). Forte di questo impianto, egli ebbe gioco facile nel dimostrare che una legge dello Stato non può obbligare due individui a restare uniti, ma solo regolare le modalità della loro separazione.

Di fronte alla ambigua posizione in cui erano finite le sinistre, Togliatti provò la carta estrema: far approvare un ordine del giorno in cui si affermava che quello del "divorzio" non era un tema adatto ad essere trattato nella Costituzione ma nel Codice civile. Questa strategia segnalava la necessità comunista di non uscire allo scoperto: votare contro l'indissolubilità voleva dire schierarsi contro l'opinione del vasto elettorato cattolico, e d'altronde non si poteva votare in favore, specialmente dopo che l'assenso comunista all'articolo 7 (inserimento del Concordato nella Costituzione), aveva risvegliato malumori in molti deputati di un partito che era esposto fra l'altro alla concorrenza del più franco laicismo socialista.

L'ordine del giorno di Togliatti, anche a causa delle assenze nelle fila della sinistra, fu respinto. L'articolo 2 sull'indissolubilità del matrimonio fu dunque approvato: la Sottocommissione si espresse con 9 voti a favore, 3 contrari e 2 astenuti, tra cui, coerentemente, lo stesso Togliatti.

La Commissione dei 75: quando Togliatti votò contro i comunisti

I rapporti fra democristiani e comunisti furono determinanti per la ratifica dei due articoli nella Commissione dei Settantacinque. Quando fu posta in votazione la soppressione del comma 1 sulla «famiglia quale società naturale», fu subito chiaro che alla Dc mancavano i numeri. L'Uomo Qualunque si schierò infatti con le sinistre: comunisti, socialisti, repubblicani, Uomo Qualunque, Blocco Nazionale della Libertà e alcuni esponenti del gruppo misto avrebbero votato in favore della soppressione (o si sarebbero astenuti), determinandone l'eliminazione con almeno 26 voti contro 24.

Questo era un problema per Togliatti, che in Sottocommissione si era impegnato a trovare un compromesso su quella formula. I comunisti decisero così di dividersi: mentre il gruppo si espresse per la soppressione, 5 membri votarono nelle file dei democristiani in favore del mantenimento (Togliatti, Jotti, Pesenti, La Rocca, oltre a Laconi che si astenne). Essi si trovarono dunque costretti a votare contro la maggioranza del loro stesso gruppo, rovesciando il risultato (21 contro 29).

L'interpretazione politica di tutto ciò fu data con sarcasmo da Vittorio Emanuele Orlando tre mesi più tardi, quando il 23 aprile in un incisivo [intervento](#), oltre a smontare le argomentazioni democristiane sul concetto di "società naturale", riservò una sferzata a Togliatti:

Se l'acutissimo e solertissimo onorevole Togliatti (dato che sia vero — io non lo so — che molte di queste disposizioni siano state concretate in forma di reciproco scambio) se l'onorevole Togliatti ha consentito che si adotti un principio della scuola filosofica di diritto naturale in un testo costituzionale, in cambio di una qualche altra cosa, credo che egli abbia inteso concedere il fumo e riservarsi l'arrosto.

Ma per arrivare all'«arrosto» bisognava prima rischiare di bruciarsi nel forno del divorzio. Dopo che le sinistre tentarono inutilmente per l'ennesima volta di far approvare un ordine del giorno che dichiarasse la questione estranea alla Costituzione, il 15 gennaio fu posto in votazione il secondo articolo, contenente la clausola di "indissolubilità del matrimonio". Gli emendamenti contrari non furono approvati e la votazione si chiuse con 28 voti favorevoli contro 25 contrari.

Determinanti furono i 2 voti dei liberali Buozi e Einaudi, ma anche le assenze nelle fila della sinistra, soprattutto fra i socialisti. Significativo l'atteggiamento del comunista Umberto Nobile: uscì per non votare in favore della soppressione dell'indissolubilità, rientrò per votare in favore di una

dichiarazione generica sull'unità della famiglia, uscì di nuovo quando si trattò di esprimersi contro l'indissolubilità nella votazione finale. Assente anche quella Teresa Noce che tre anni si rivolse al Comitato centrale di controllo del Pci per protestare contro il divorzio ottenuto dal marito Longo a San Marino[20]. Il tema evidentemente divideva il partito.

L'Assemblea generale

La proposta degli articoli approvati in commissione era così strutturata:

Progetto della Commissione dei 75 all'Assemblea

Art. 23 (poi 29/31)

comma1

«*La famiglia è una società naturale*: la Repubblica ne riconosce i diritti e ne assume la tutela per l'adempimento della sua missione e per la saldezza morale e la prosperità della nazione.

comma2

La Repubblica assicura alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale riguardo alle famiglie numerose»

Art. 24 (poi 29/30)

comma 1

«Il matrimonio è basato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

comma 2

La legge ne regola la condizione a fine di garantire **l'indissolubilità del matrimonio** e l'unità della famiglia».

Nel progetto della Commissione dei 75 non vi era dunque ancora alcuna connessione fra «famiglia» e «matrimonio».

La discussione fu lunghissima e gli interventi numerosi, sia sulla definizione

di "società naturale" sia sulla questione del divorzio. Oltre al già ricordato di Emanuele Orlando, spiccò quello di Benedetto Croce, teso a rivendicare la posizione laica e coerente dei liberali. Egli cominciò con un significativo «Parlai io solo in Senato, nel 1929, contro i Patti lateranensi»[21] e si concluse con un attacco sia ai democristiani, che pensavano di poter congelare l'evoluzione della società italiana con un articolo della Costituzione, sia a Togliatti che faceva sfoggio di ipocrisia dichiarandosi contrario al divorzio. Per Croce, benché l'indissolubilità corrispondesse alla volontà del popolo italiano, non poteva trovare posto in una costituzione ([cfr. testo intervento B. Croce](#)).

Ma la posizione dei liberali era tutt'altro che coerente, anzi evidenziava scissioni che probabilmente furono determinanti nell'esito finale della vicenda. Vittorio Badini Confalonieri sostenne in aula che lo Stato avrebbe dovuto riconoscere solo la famiglia legittima costituita dal matrimonio. In base a questo principio propose, contrariamente all'impostazione data dai democristiani, di spostare il «matrimonio» dall'articolo 24 al 23, ovvero di accostare la parola "famiglia" a "matrimonio" secondo la formula «Lo Stato riconosce la famiglia, costituita dal matrimonio indissolubile [...]»[22]. Si trattò di una proposta gravida di conseguenze.

Egli fu subito smentito dal un suo collega di partito, il giurista Amerigo Crispo. Libero dai vincoli del compromesso e dell'opportunità politica che frenavano i comunisti, egli non si limitò ad appoggiare la tesi di Croce, ma difese l'introduzione del divorzio scagliandosi contro il principio dell'indissolubilità di fronte al quale «non si può non avere nel cuore un senso di orrore». Crispo parlava a nome di quella radicata tradizione liberale che aveva tentato numerose volte di introdurre il divorzio in Italia fin dai [primi progetti di fine Ottocento](#)[23]. La tesi divorzista di Crispo fu sostenuta anche dai repubblicani.

A sparigliare le carte il 17 aprile arrivò l'intervento di Calamandrei, rappresentante del gruppo autonomista. Egli partì da un postulato ardito,

con l'intento di smascherare la posizione democristiana e portare allo scoperto i comunisti (a cui più volte si rivolse). Citando esperti di diritto canonico, denunciò il fatto che in Italia in realtà non esisteva l'indissolubilità del matrimonio, perché sia per quello civile sia per quello religioso esistono numerosi modi che consentono ai coniugi di pretendere l'annullamento o [divorzare all'estero](#).

Ma l'accusa di Calamandrei toccò l'apice quando smascherò l'articolo sull'indissolubilità come la ripresa di una vecchia [clausola del Concordato del 1929](#): «In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità». Clausola che il governo fascista si rifiutò di accettare in nome della indipendenza dello Stato italiano, la stessa indipendenza a cui la Repubblica avrebbe dovuto rinunciare.

In Assemblea la tesi del silenzio delle sinistre si indebolisce. Il demolaburista Cevolotto (che era in Sottocommissione) si esprime liberamente a favore del divorzio[24]. D'altro canto, il giorno seguente prende la parola anche il fronte comunista antidivorzista. Umberto Nobile si schiera esplicitamente in favore della clausola dell'indissolubilità e lo fa con un linguaggio adatto alla platea dei comunisti: egli paragona la condizione della famiglia negli Stati Uniti e nella Russia rivoluzionaria - dove il divorzio era permesso e facilmente ottenibile - a quella nell'Unione sovietica di Stalin che lo aveva proibito. Attraverso statistiche e resoconti di esperienze personali, Nobile dimostrò il suo assunto secondo il quale il divorzio costituisce un pericoloso elemento di disgregazione della famiglia e di immoralità. Citazioni del suo discorso furono riportate dall'«Unità» e fu la sola volta che l'opinione di un deputato comunista sul divorzio trovò spazio sull'organo del partito[25].

Il maschilismo che affiora nelle parole di Nobile, che racconta scandalizzato in aula come nei perversi Usa vi siano persino ragazze che perdono la verginità alla fine del ginnasio (cioè a 15-16 anni), fu un elemento capace di smembrare i fronti, riunendo [deputati di tutti gli schieramenti](#) contro

l'eguaglianza giuridica dei coniugi[26].

Il voto: la fusione fra «famiglia» e «matrimonio indissolubile»

Il 23 aprile, finalmente, si arrivò al voto, ma prima vi furono tre colpi di scena. Il primo venne da Vittorio Emanuele Orlando, che offrì alle sinistre una proposta che andava incontro al loro imperativo di evitare il voto. L'anziano professore di diritto animò il dibattito dell'Assemblea proponendo la soppressione dell'intero Titolo II, perché esso conteneva solo articoli "definitivi", ovvero che non avevano contenuto giuridico e dunque alcuna ricaduta sul Codice. Secondo Orlando, la Costituzione è una legge e non se ne può fare una raccolta di massime filosofiche o promesse che non si sa se si potranno mantenere (cfr. [testo completo dell'ordine del giorno](#)). L'effettiva realizzazione di molte clausole sarebbe infatti dipesa dai futuri governi in carica e dalle loro leggi finanziarie. Quello di Orlando era un ragionamento stringente sotto il profilo giuridico, ma irricevibile nella logica politica di partiti che puntavano alla creazione di uno Stato connotato da specifici indirizzi ideologici in ambito sociale e culturale.

Si scontravano qui non due posizioni politiche ma due distinte concezioni della Carta, come messo in rilievo da Scoppola: la prima era legata ad una visione giuridica, la seconda individuava nella Costituzione un programma politico per il futuro della nazione.[27] Il democristiano Mortati e il comunista Laconi, votando contro Orlando, si trovarono assolutamente d'accordo: la Costituzione «non è soltanto un documento giuridico ma anche un documento politico»[28]. Le dichiarazioni di voto non poterono essere più chiare in proposito: i tre grandi partiti di massa - Dc, Pci e Psi, oltre a una frazione dei liberali - votarono insieme compattamente contro i piccoli partiti di centro, le destre e il Psli, determinando la sconfitta dell'emendamento Orlando.

Secondo colpo di scena: dopo sei mesi di discussione, il giorno della votazione, tutte le carte in tavola furono sparigliate da un'iniziativa del [Comitato di redazione](#)

, che la sera del 23 aprile propose un nuovo testo. Questa prassi era inconsueta e sollevò numerose polemiche, perché il Comitato era sì incaricato di formulare l'articolo da porre in votazione, ma *dopo* quella dei singoli emendamenti, che invece il nuovo testo anticipava. Tra questi, in particolare, l'emendamento di Badini (Udn) – poi ripreso dai democristiani Avanzini e Ermini -, tendente ad accorpare l'articolo 23 e 24, non avrebbe avuto chance di essere approvato perché incontrava l'opposizione non solo di socialisti, comunisti e repubblicani, ma anche di una consistente parte dei liberali.

La proposta del Comitato era la seguente (in corsivo le parti dell'art. 23 e in neretto quelle dell'ex articolo 24):

Proposta Comitato di Redazione

Art. 23 (poi 29)

comma 1

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia *come società naturale* fondata sul **matrimonio indissolubile**.

comma 2

Il matrimonio è ordinato in base all'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi nei limiti richiesti dall'unità della famiglia.

L'accorpamento dei due articoli produsse una fusione fra la generale affermazione di un principio («società naturale») e una particolare disciplina giuridica («matrimonio indissolubile»). La contraddizione era evidente: da una parte si affermava un diritto originario della famiglia preesistente allo Stato, dall'altra si limitava il riconoscimento di quella realtà naturale alla sola forma giuridicamente regolata dallo Stato stesso.

Soprattutto, mai nel progetto della Costituzione la parola “famiglia” e la parola “matrimonio” si erano trovate insieme nello stesso articolo. La

decisione del Comitato di redazione era tutta volta all'approvazione dell'indissolubilità matrimoniale, finendo paradossalmente per escludere che la famiglia non coniugale fosse una società naturale, la stessa che si voleva invece riconoscere eguagliando i diritti tra figli legittimi e illegittimi.

A questo punto erano neutralizzati gran parte degli emendamenti, ma rimaneva sempre in piedi quello del socialista Grilli per eliminare la formula di "indissolubilità". Era dunque chiaro che il comma andava votato per "separazione", ovvero nelle sue singole parti. Ma dove dividerlo? Calamandrei insisteva per votare "società naturale" separatamente da "fondata sul matrimonio indissolubile". In questo modo però, si sarebbe eliminato qualsiasi riferimento al matrimonio nella Costituzione. Togliatti prese allora la parola in favore della proposta socialista:

Se dividiamo dopo il termine «naturale», cadiamo in un equivoco, perché suscitiamo l'impressione che coloro che voteranno in questo modo, cioè per sopprimere le parole «fondata sul matrimonio indissolubile» siano contro il matrimonio, cioè che vogliano una famiglia che non sia regolata dal matrimonio. Mi pare che questo sia un errore; noi [comunisti] non vogliamo questo.

Ecco le espressioni di Togliatti nei due momenti cruciali della votazione prima in Sottocommissione e poi in Assemblea: «*che nessuno possa affermare che io abbia votato a favore dell'introduzione dell'istituto del divorzio*»; e in Assemblea «*suscitiamo l'impressione che [...]voglia[m]o una famiglia che non sia regolata dal matrimonio [...]; noi non vogliamo questo*» [29]. In entrambi i casi, la preoccupazione del leader comunista era quella di non lasciare spazio a strumentalizzazioni propagandistiche tese a portare il Pci sul campo della lotta religiosa. Esattamente ciò che volevano i democristiani.

Calamandrei accettò la proposta comprendendo dalle parole di Togliatti che

quella era l'unica via per tentare di sopprimere l'indissolubilità, ma rilevò come sarebbe rimasta [una grave contraddizione nel dettato costituzionale](#).

Tutto sembrava poter finalmente portare al voto, quando vi fu un terzo colpo di scena. Venti deputati chiesero tra lo stupore generale che si procedesse per scrutinio segreto: non era mai accaduto prima di allora che si facesse ricorso a tale norma e anche il presidente dell'Assemblea – il comunista Umberto Terracini – si mostrò interdetto. Per i lavori della Costituente era stato adottato il regolamento della Camera, che prevedeva (articolo 97) lo scrutinio segreto solo in casi particolari (tra cui non rientrava l'articolo in questione), oppure se vi fosse stata la richiesta di almeno 20 deputati. Tra di essi vi erano 7 repubblicani e 3 onorevoli della UDN, mentre gli altri erano Socialisti o Democratici del Lavoro.

Di fronte alla parallela richiesta di appello nominale, a cui aderirono i democristiani per “stanare” i deputati di sinistra che non volevano rendere noto il proprio voto contro l'indissolubilità, il presidente Terracini chiese di discutere quale metodo applicare. Si scatenò un putiferio. I democristiani accusarono le sinistre, i repubblicani e la Udn di «viltà politica». Era inoltre chiaro come la richiesta venisse da settori favorevoli al divorzio.

Tra i richiedenti non c'erano i comunisti. Togliatti, tuttavia, pur rivendicando che il Pci non aveva chiesto il voto segreto perché era già pubblico il proprio "no" all'introduzione dell'indissolubilità nella Costituzione (e, attenzione, non all'indissolubilità in sé), intervenne con veemenza affermando «guai se ammettessimo che si violi il Regolamento della Camera. [...] La votazione segreta si deve fare». E così fu.

Alla fine di una giornata estenuante, si giunse finalmente a votare. Era quasi mezzanotte quando i deputati cominciarono a porre le palline nell'urna. All'una del mattino la votazione era terminata: 384 votanti (maggioranza 192), voti favorevoli 191, voti contrari 193. Per soli 2 deputati il divorzio non fu reso anticostituzionale. Il resto dell'articolo fu poi votato in ulteriori [due tranches](#).

Fu subito chiaro che erano stati gli assenti a determinare il risultato. Tra questi, i 36 democristiani erano in fondo relativamente pochi rispetto agli altri gruppi, ma ognuno di quei voti pesò in modo decisivo sulla loro sconfitta. Il giorno dopo, la direzione del partito, messa in difficoltà dalla reazione dell'opinione pubblica e dell'Azione Cattolica - decise di aprire un'inchiesta sulle reali motivazioni degli assenti. E tuttavia i conti non tornano: cosa pensare dei deputati democristiani Coccia, Pella e Braschi, che durante la votazione si erano allontanati dall'aula per breve tempo per poi giungere proprio un attimo dopo il termine ultimo per votare?

I sospetti cominciarono a diffondersi in ambito politico. Il 27 aprile, «Risorgimento liberale» aprì la prima pagina con un fondo di Vittorio Gorresio intitolato *A chi giova il divorzio?: l'analisi degli assenti e delle reazioni della direzione Dc* portano Gorresio alla conclusione che fra alcuni democristiani la sconfitta fosse considerata necessaria per mantenere vivo il tema del divorzio nella prossima campagna elettorale. L'adesione del Pci al Concordato con il voto dell'art. 7 (25 marzo) aveva spiazzato Piazza del Gesù e serviva un nuovo elemento di conflitto per contrastare la strategia della "pace religiosa" che era indispensabile ai comunisti per poter sfidare la Dc sul piano sociale. Le coincidenze nelle assenze democristiane erano effettivamente sospette.

Del resto circolarono anche voci sull'ordine dato ad alcuni deputati del Pci affinché votassero «a favore dell'indissolubilità del matrimonio per dare un margine di sicurezza alla sperata vittoria degli avversari»^[30]. In questo caso si trattava forse di illazioni infondate.

Si impone un'analisi del voto. L'emendamento Orlando contò in tutto 404 votanti, mentre, poche ore dopo, alla votazione sull'articolo ne parteciparono solo 384. I deputati Dc presenti erano 171. Erano poi presenti 32 deputati degli altri gruppi teoricamente favorevoli (19 qualunque, 7 liberali e 6 del gruppo misto), per un totale di 203 onorevoli, mentre i "si" furono solo 191. Dunque furono 12 ad aver votato "no", o forse di più perché sicuramente

qualche comunista si era espresso per il “si” (come ad esempio Umberto Nobile). Questo senza contare [gli assenti](#).

Chi vinse e chi perse?

Per le sinistre la vittoria aveva due facce. Da una parte quella dell'«Avanti», che il 24 aprile poteva titolare addirittura *Il matrimonio non è più indissolubile. La civiltà passa per 3 voti alla Costituente*. Dall'altra quella dell'«Unità», che ci tiene subito a precisare in un commento posto sotto il titolo di prima pagina: «Il voto di ieri non è - come appare ormai chiaro a tutti - un voto pro divorzio. Per quel che ci riguarda, noi comunisti abbiamo più volte precisato che il nostro voto contrario alla formulazione dell'art. 23 [poi 29] non intendeva certo aprire la questione del divorzio».

In ogni caso, dopo l'approvazione degli articoli sulla famiglia, comunisti e socialisti sembravano aver stravinto. Tutte le richieste formulate dalla Jotti a nome delle sinistre avevano trovato realizzazione, mentre si erano dissolti molti dei paletti limitatori posti da Corsanego. Soprattutto, la battaglia democristiana sull'indissolubilità era stata persa.

Togliatti aveva incassato colpi da tutti: da La Pira che lo aveva preso in giro davanti alla Jotti, da Croce che gli aveva dato dell'ipocrita davanti all'intera Assemblea, da Emanuele Orlando che lo aveva fatto segno di mordaci sferzate, ma alla fine, per usare la metafora dello stesso Orlando, "aveva portato a casa l'arrosto". O almeno così sembrava. In realtà la battaglia conclusiva si sarebbe svolta nell'aprile successivo, quando, proprio cavalcando il tema religioso, la Dc avrebbe vinto le elezioni politiche. All'indomani della sconfitta sull'indissolubilità, il *Popolo* del 24 aprile 1947 aveva già formulato la strategia per la propaganda elettorale del '48: «Ma non avrete il divorzio in Italia, o signori. Penserà il popolo italiano ad impedirvi di entrare in maggioranza in Parlamento». Una premonizione quella dell'organo della Dc che, realizzandosi, bloccò per trenta anni il processo di modernizzazione giuridica del diritto di famiglia: tutti i postulati sanciti dalla Carta rimasero un esempio di “Costituzione inattuata”^[31] e

dovettero aspettare la Riforma del 1975 per essere realizzati.

Da questo punto di vista, Togliatti aveva forse portato a casa solo la ricetta dell'arrosto, mentre il fumo rimase agli italiani, che ancora oggi si affannano a discutere sulla base di un articolo contraddittorio dal punto di vista giuridico e che probabilmente ben pochi costituenti volevano votare secondo quella formula. L'espressione «fondata sul matrimonio» non è frutto del compromesso costituzionale, ma è “un residuo” derivante dalla fusione di due articoli inizialmente progettati come distinti anche dai cattolici, nonché monco del termine che per i democristiani era veramente rilevante: «indissolubilità». Contemporaneamente, in base all'articolo 29 della Costituzione, la Repubblica italiana non riconoscerebbe le famiglie non fondate sul matrimonio, entrando in contraddizione non solo con l'articolo seguente sui diritti dei figli illegittimi, ma anche con le intenzioni degli stessi costituenti, compresi i democristiani come dimostra il già citato discorso di Moro in Sottocommissione.

L'espressione «fondata sul matrimonio» era funzionale solo ad introdurre il concetto di indissolubilità, come del resto «società naturale» serviva da preambolo filosofico da cui far discendere sempre l'indissolubilità (come dichiarò La Pira). Sparita quest'ultima, il resto del comma aveva perduto il suo senso.

La genesi dell'articolo 29 della Costituzione italiana, dimostra che il primo comma non solo non ha alcun valore giuridico ma neppure alcun valore politico, in quanto è rilevante solo per ciò che l'articolo *non* dice.

Bibliografia

Baldassarre Antonio, *Le ideologie costituzionali dei diritti delle libertà*, «Democrazia e diritto», 16 (1976)

Bellassai Sandro, *La morale comunista*, Carocci, Roma 2000

Bin Roberto, *Radice di un ossimoro*, «Studium Iuris», (10) 2000, 1066 e ss.,

, vol. XIV, Nuova Cei, Milano, 1989

Gerber von, Carl Friedrich, *Diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 1971 (ed. orig. Über öffentliche Rechte, 1852)

Ginsborg Paul, *Le politiche della famiglia nell'Europa del Novecento*, «Passato e Presente», 57 (2002)

Giuseppe Manfredini, *Famiglia*, in *Il digesto italiano*, vol 11.1, Torino, Unione tipografica editrice 1895, 424-435

Graziosi Andrea, *L'Urss di Lenin e Stalin. Storia dell'Unione Sovietica, 1914-1945*, il Mulino, Bologna 2007

Hegel Georg Wilhelm Friedrich, *Lineamenti di filosofia del diritto: diritto naturale e scienza dello Stato*, con le aggiunte di Eduard Gans, Giuliano Marini (ed.), Laterza, Roma-Bari, 2001

<http://www.famiglienellacostituzione.it/costituente/archivio.html#Anchor-54136>

Le famiglie nella Costituzione, atti del Convegno tenutosi a Roma il 21 febbraio 2007, testo consultabile all'indirizzo

Legnani Massimo, *L'Italia dal 1943 al 1948. Lotte politiche e sociali*, Loescher, Torino, 1974

Pisapia Domenico, v. *Famiglia - Diritto Privato*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VII, Utet, Torino, 1965

Pizzolato Filippo, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Vita e pensiero, Milano, 1999

Pocar Valerio e Ronfani Paola *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1998

Pombeni Paolo, *La Costituente: un problema storico-politico*, Il Mulino, Bologna, 1995

Rossi-Doria Anna, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2007

Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, II ed., Firenze, 1946

Sciré Giambattista, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*

, Bruno Mondadori, Milano, 2007

Scoppola Pietro, *Gli anni della Costituente tra politica e storia*, Il Mulino, Bologna, 1980

Scoppola Pietro, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, il Mulino, Bologna 1997

Seymour Mark, *Debating divorce in Italy. Marriage and the making of modern Italians, 1860-1974*, Palgrave, Macmillan, New York , 2006

Sforza Widar Cesarini, v. *Ordinamenti giuridici (Pluralità degli)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. XII, Utet, Torino, 1965

Zunino Pier Giorgio, *La questione cattolica nella sinistra italiana (1940-1945)*, Il Mulino, Bologna, 1977

Gli Atti della Assemblea costituente sono consultabili reperibili in rete: a) Camera dei Deputati, [Legislature precedenti](#) (sezione "Assemblea Costituente"), oppure la [piattaforma di ricerca](#); b) *Nascita della costituzione*, a cura di Fabrizio Calzaretti; c) [Wiki costituzione](#)

Note

[1] D. Pisapia, voce *Famiglia - Diritto Privato*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VII, Utet, Torino, 1965, 48-52; V. Pocar e P. Ronfani, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari, 1998, 33-35; R. Bin, *Radice di un ossimoro*, in «*Studium Iuris*» 2000, 10, 1066 e ss., testo disponibile all'indirizzo http://www.famiglienellacostituzione.it/spunti/bin_ossimoro.html

[2] A. Rossi-Doria, *Dare forma al silenzio. Scritti di storia politica delle donne*, Roma, Viella, 2007, 203.

[3] Sul sistema del compromesso costituzionale cfr. fra gli altri P. Scoppola, *La repubblica dei partiti. Evoluzione e crisi di un sistema politico 1945-1996*, il Mulino, Bologna 1997, 202-211; Ibidem, *Gli anni della Costituente tra politica e storia*, Il Mulino, Bologna, 1980, 77-94; P. Pombeni, *La Costituente: un problema storico-politico*

, Il Mulino, Bologna, 1995; rispetto allo specifico atteggiamento democristiano cfr. U. De Sievro, *Il Progetto democratico-cristiano*, in: *Democrazia cristiana e costituente nella società del dopoguerra*, vol. 2, *Il progetto democratico-cristiano e le altre proposte*, Cinque lune, Roma, 1980, 623.

[4] Sulle divergenti posizioni espresse in sede di Comitato centrale cfr. A. Rossi Doria, *Dare forma al silenzio*, cit., 204-205.

[5] L'introduzione del criterio di indissolubilità del matrimonio nella Costituzione era un obiettivo assunto già dalla XIX Settimana dei cattolici d'Italia nell'ottobre 1945, cfr. la *Dichiarazione finale*, in: *Costituzione e Costituente, Atti della XIX Settimana sociale dei cattolici d'Italia*, Ed. ICAS, Roma, 1946, 256-266.

[6] I Sottocommissione, 30 ottobre 1946.

[7] I sottocommissione, *Relazione dell'on. Signora Nilde Iotti sulla famiglia* [<http://www.famiglienellacostituzione.it/costituente/file/relazione%20Iotti-%20PCI.pdf>].

[8] I sottocommissione, *Relazione del deputato Corsanego Camillo sulla famiglia* [<http://www.famiglienellacostituzione.it/costituente/file/relazione%20Corsanego%20-%20DC.pdf>], il corsivo è mio.

[9] I Sottocommissione, 5 novembre 1946, il corsivo è mio.

[10] I sottocommissione, 7 novembre 1946.

[11] I sottocommissione, 13 novembre 1946.

[12] Cfr. S. Bellassai, *La morale comunista*, Carocci, Roma 2000, in particolare 115-129 e sul divorzio 158-161; G. De Luna, *Partiti e società negli anni della ricostruzione*,

in: *Storia dell'Italia repubblicana, La costruzione della democrazia: dalla caduta del fascismo agli anni Cinquanta*, Francesco Barbagallo (ed.), vol. I, Torino, Einaudi, 1994, p. 772 e sgg.; L. Cinatti, *Quando i comunisti mangiavano i bambini. La concezione comunista della famiglia nei lavori dell'Assemblea Costituente*, intervento al Convegno *Mutamenti della famiglia nei paesi occidentali* (Bologna, 6-8 ottobre 1994).

[13] Assemblea plenaria, 17 Aprile 1947.

[14] A. Rossi Doria, *Dare forma al silenzio*, cit., 190; sulla «mancata azione aggregante» del Pci in campo femminile, cfr. P. G. Zunino, *La questione cattolica nella sinistra italiana (1940-1945)*, Il Mulino, Bologna, 1977, 190.

[15] M. Federici, *CIF e UDI - Differenze sostanziali*, «Il Popolo», 17 luglio 1945, cit. in A. Rossi Doria, *Dare forma al silenzio*, cit., 160.

[16] «L'Unità», 18 aprile 1947.

[17] Assemblea plenaria, 18 aprile 1947.

[18] I Sottocommissione, 7 novembre 1946.

[19] Cfr. G. Sciré, *Il divorzio in Italia. Partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum (1965-1974)*, Bruno Mondadori, Milano, 2007; M. Seymour, *Debating divorce in Italy. Marriage and the making of modern Italians, 1860-1974*, Palgrave, Macmillan, New York, 2006, 168-173.

[20] S. Bellassai, *La morale comunista*, cit., p. 161.

[21] Assemblea plenaria, 11 marzo 1947.

[22] Assemblea plenaria, 15 aprile 1947.

[23] M. Seymour, *Debating divorce in Italy*, cit, 35-134..

[24] Assemblea plenaria, 17 aprile 1947.

[25] «L'Unità», 19 aprile 1947.

[26] Cfr. R. Canosa, *Il giudice e la donna*, Mazzotta, Milano, 1978, 126-143.

[27] P. Scoppola, *La repubblica dei partiti*, Cit., 202-211.

[28] «Riteniamo come ha giustamente rilevato l'onorevole Mortati, che la Costituzione non sia soltanto un documento giuridico ma sia anche un documento politico», Laconi in Atti dell'Assemblea Costituente, 23 Aprile, p. 3251.

[29] Il corsivo è mio.

[30] «Risorgimento Liberale», 27 aprile 1947.

[31] Sul concetto di “Costituzione inattuata” cfr. M. Legnani, *L'Italia dal 1943 al 1948. Lotte politiche e sociali*, Loescher, Torino, 1974, 203-204.

Link

Comitato di redazione

Il “comitato di redazione” o “comitato dei 18” - dal nome dei 18 giuristi che lo componevano - aveva il compito di coordinare il lavoro delle singole sottocommissioni ed elaborare il testo del progetto di Costituzione votato dalla Commissione dei 75. Per questa sua essenziale funzione, il comitato di redazione costituiva il luogo del compromesso fra i diversi partiti – o da un'altra prospettiva del “consociativismo”.

Era formato dall'ufficio di Presidenza della Commissione dei 75 con l'aggiunta di ulteriori membri, in modo da rappresentare tutti i gruppi politici e riprodurre a grandi linee la proporzionalità delle forze. La composizione del comitato rifletteva dunque gli equilibri politici della Costituente: Dc 6, Psli 3, Pci 3, Autonomista 1, Democrazia del lavoro 1, Unione democratica nazionale 1, Uomo qualunque 1, Pri 1, Misto 1 (il presidente Meuccio Ruini).

Il Comitato di redazione non solo ebbe un ruolo essenziale nell'elaborazione del progetto di Costituzione, ma agì anche nel dibattito dell'Assemblea plenaria in nome della Commissione dei 75 anche dopo la conclusione dei lavori (1 febbraio 1947). Esso coordinò dunque la redazione del testo dei singoli articoli da porre in votazione all'Assemblea generale *dopo* il voto degli emendamenti. Come per le sottocommissioni, non si trattava di un semplice istituto con funzioni tecniche, ma, afferma Leopoldo Elia, assunse natura di organismo politico e divenne l'elemento «più attivo e decisivo nell'elaborazione costituente».

La questione essenziale era che il comitato di redazione agiva in regime di non pubblicità nonostante il suo ruolo. Per questo motivo si elevò l'accusa, giudicata eccessiva da Elia, di una «espropriazione progressiva, con il risultato di esautorare l'Assemblea e la Commissione plenaria dei 75, poste di fronte ad iniziative praticamente irreversibili di organismi più ristretti» (le sottocommissioni e il comitato di redazione).

Proprio a causa della mancanza dei verbali delle sedute, rimane per lo storico la difficoltà di ricostruire l'attività del comitato di redazione e con essa i termini dei compromessi in quella sede contrattati.

Leopoldo Elia, *La commissione dei 75, il dibattito costituzionale e l'elaborazione dello schema di costituzione*, in *Il parlamento italiano 1861-1988*, Nuova Cei, Milano, 1989, vol. XIV, 128.

[Indietro](#)

Contraddizioni dell'articolo 29 della Costituzione italiana

Una società naturale, dunque preesistente lo Stato, non può fondarsi su un istituto giuridico determinato dallo Stato stesso quale è il matrimonio. Questa contraddizione fu più volte rilevata già in sede di sottocommissione da molteplici esponenti di diverse forze politiche, dalla destra di Mastrojanni per l'Uomo Qualunque a Calamandrei per gli autonomisti-azionisti, dai liberali di Emanuele Orlando a tutti i socialisti. Lo stesso presidente della commissione, il democristiano Umberto Tupini, affermò che l'espressione

Per quanto riguarda le analisi dei costituzionalisti, già il *Nuovo Digesto Italiano* del 1957 notava l'assoluta incongruenza del primo comma, poiché «l'idea di una società naturale - che è un istituto di diritto naturale - non può essere congiunta al matrimonio, che è un istituto di diritto positivo». Mentre la prima proposizione del comma stabilisce un limite costituzionale alla competenza legislativa dello Stato in materia di famiglia, la seconda restringe il riconoscimento dello status familiare alla sola famiglia legittimata dallo Stato stesso. «In altre parole - afferma Pisapia -, la Costituzione riconosce come società naturale la famiglia legittima, ma non riconosce come società naturale la famiglia semplicemente naturale».

Spostandoci dalle definizioni agli effetti giuridici, la contraddittorietà iniziale si moltiplica ogni qual volta bisogna adottare interventi legislativi negativi o premiali - come ad esempio il diritto alla casa. Nell'intervento del costituzionalista Roberto Bin al convegno *Le famiglie nella Costituzione. Che cosa non dice l'articolo 29. Trucchi e manipolazioni nel dibattito pubblico* (Roma, Camera dei Deputati, Sala delle Colonne, 21 febbraio 2007) tali contraddizioni vengono esaminate in tutta la loro incongruenza, dimostrando sul piano pragmatico come il primo comma dell'art. 29 costituisca letteralmente un «ossimoro». Particolarmente stridente è il contrasto tra il riconoscimento dei rapporti familiari verticali tra genitori e figli indipendentemente dallo status coniugale dei primi e il non riconoscimento dei rapporti orizzontali tra gli stessi genitori.

D. Pisapia, voce *Famiglia - Diritto Privato*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. VII, Utet, Torino, 1965, 48-52.

R. Bin, *Radice di un ossimoro*, in «*Studium Iuris*» 10 (2000), 1066 e ss., testo disponibile all'indirizzo

http://www.famiglienellacostituzione.it/spunti/bin_ossimoro.html

[Indietro](#)

Costituzione Italiana - Articolo 31

«La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.»

[Indietro](#)

Articolo 2 della Costituzione italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.»

[Indietro](#)

Anteriorità dei diritti della famiglia rispetto allo Stato

Opponendosi alla trascrizione della dottrina hegeliana nello Stato fascista e nazista, La Pira sosteneva il riconoscimento dell'«anteriorità metafisica dell'individuo rispetto allo Stato» e dunque riaffermazione «dei diritti naturali - imprescrittibili, sacri, originari – della persona umana». La critica alla invasione totalitaria fascista della sfera privata degli individui doveva dunque portare ad un ordinamento che garantisse il singolo di fronte allo Stato.

Un volta stabilita l'anteriorità dei diritti individuali rispetto alla legge positiva dello Stato, in base all'equiparazione fra individuo e famiglia, il concetto di diritto fondamentale della persona veniva esteso anche a quest'ultima, considerandola dunque quale formazione sociale pregiuridica.

[Indietro](#)

Teoria dei diritti riflessi

Secondo la teoria dei diritti riflessi, tutti i diritti non possono che emanare ed essere creati dallo Stato. Anche i diritti dell'individuo sono dunque riflessi del diritto sovrano dello Stato. Tale concezione dei *Reflexrechte* venne formulata da Gerber nella seconda metà dell'Ottocento e fu ripresa da Alfredo Rocco, giurista del regime e autore del Codice penale del 1930.

C. F. von Gerber, *Diritto pubblico*, Giuffré, Milano, 1971 (ed. orig. *Über öffentliche Rechte*, 1852).

A. Baldassarre, *Le ideologie costituzionali dei diritti delle libertà*, «Democrazia e diritto», 16 (1976), 265-302.

F. Pizzolato, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione italiana*, Vita e pensiero, Milano, 1999.

[Indietro](#)

Dottrina pluralistica

Contrapponendosi alla teoria statalista del diritto, secondo la quale non vi è altro diritto che quello creato dallo Stato, la dottrina pluralistica prevede la possibilità che esistano ordinamenti giuridici indipendenti, in concorso con l'ordinamento statale e perciò con esso potenzialmente interferenti. Interprete di tale dottrina fu Santi Romano, più volte citato nel dibattito dell'Assemblea plenaria. Secondo la sua concezione istituzionalista, il diritto, prima di essere norma, è organizzazione della stessa società in cui si svolge (istituzione). «Lo Stato è un'istituzione, ossia uno dei tanti ordinamenti esistiti storicamente», accanto ad altri di non minore importanza. La tesi venne sostenuta principalmente, ma non solo, dai difensori del diritto canonico.

In base alla dottrina pluralistica, l'individuo, la famiglia e altre organizzazioni sociali, godevano di diritti propri autonomi dallo Stato.

Santi Romano, *L'ordinamento giuridico*, II ed., Firenze, 1946, 27.

Sforza Widar Cesarini, voce *Ordinamenti giuridici (Pluralità degli)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, vol. XII, Utet, Torino, 1965, 1-3.

[Indietro](#)

La famiglia come unità naturale e fondamentale della società

«Lo Stato riconosce la famiglia come l' unità naturale e fondamentale della società, con i suoi diritti originari inalienabili e imprescrittibili, concernenti la sua costituzione, la sua finalità e la sua difesa». Relazione introduttiva di Corsanego alla I Sottocommissione.

La proposta democristiana era ispirata all'art. 41 della costituzione irlandese:

«Lo Stato riconosce la famiglia come il gruppo primordiale, naturale e fondamentale della Società, e come un'istituzione morale investita di diritti inalienabili e imprescrittibili, anteriori e superiori ad ogni legge positiva».

In base alla iniziale formula democristiana, la Costituzione avrebbe dovuto sancire un limite alla competenza legislativa dello Stato in ambito familiare.

[Indietro](#)

Hegel e la famiglia

La parte dei *Lineamenti di filosofia del diritto* di Hegel si apre con l'affermazione che il matrimonio è basato sul «libero consenso delle persone [...] proprio a costituire una persona, a rinunciare alla loro personalità naturale e singola in quella unità» (§ 162) e dunque «come ciò che è elevato sopra l'accidentalità delle passioni e del temporaneo libito particolare, come ciò che è in sé indissolubile» (§ 164).

Tuttavia, nel paragrafo 175, Hegel chiarisce che non vi possa essere nessun vincolo giuridico capace di costringere due persone a restare unite. Lo scioglimento del vincolo è dunque possibile, pur rimanendo come punto fermo che gli individui non sono liberi di scindersi per propria libera volontà personale, ma che è l'autorità dello Stato a sancire l'esistenza di cause che possano portare ad uno scioglimento del matrimonio.

«§ 176. Poiché il matrimonio non è più l'idea etica immediata, quindi ha la sua realtà oggettiva nell'intimità di sentimento e disposizione d'animo soggettiva, in ciò risiede la prima accidentalità della sua esistenza. Quanto poco può aver luogo una costrizione ad entrar nello stato matrimoniale, tanto poco c'è d'altronde un vincolo soltanto giuridico positivo che possa tener insieme i soggetti allorché siano sorte azioni e disposizioni d'animo avverse e ostili. Ci vuole però una terza autorità etica, la quale tien fermo il diritto del matrimonio, della sostanzialità etica, di fronte alla mera opinione di tale disposizione d'animo e di fronte all'accidentalità di un umore meramente temporaneo ecc., distingue questa dall'estraneazione totale, e constata quest'ultima, per poter soltanto in questo caso *sciogliere il matrimonio*.»

G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto: diritto naturale e scienza dello Stato*, con le aggiunte di Eduard Gans, Giuliano Marini (ed.), Laterza, Roma-Bari, 2001.

Il pater familias come primus inter pares

Già in sottocommissione, La Pira introdusse il concetto di una eguaglianza tra marito e moglie che tuttavia assegnasse al primo una posizione di *primus inter pares*, specialmente in caso di conflitto fra i coniugi. Il relatore democristiano Corsanego, concordando con La Pira, dichiarò che si trattava di un «concetto, del resto, [...] già espresso nella mia relazione, nella quale rimandavo alla legge di determinare i casi in cui l'esercizio della patria potestà doveva essere lasciato al padre, nonché quelli nei quali, in caso di conflitto tra coniugi, dovesse prevalere la volontà del marito, come capo di famiglia. Perciò, dopo l'affermazione generale concordata dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, la mia formulazione continuava affermando che: "la legge regola l'esercizio della patria potestà", appunto per lasciare al padre quel carattere di *primus inter pares* a cui ha fatto cenno l'onorevole La Pira». [I sottocommissione, 7 novembre 1946]

Il presidente della I sottocommissione e vicepresidente dell'Assemblea costituente, il democristiano Umberto Tupini, specificò che nella famiglia «la donna vi trova eguaglianza e parità di fronte all'uomo, che pur dovrà sempre essere — ricordatelo, onorevoli colleghi — il *primus inter pares*», [Assemblea plenaria, 5 marzo 1947]

Ma l'eguaglianza giuridica fu contrastata anche da un cospicuo numero di costituenti centristi.

[Indietro](#)

Il divorzio in Urss

Il divorzio in Unione sovietica venne introdotto subito dopo la Rivoluzione del 1917, tuttavia nel 1935 Stalin fece restringere notevolmente la possibilità di divorziare e negò il riconoscimento delle libere unioni. Si trattava di provvedimenti dettati dalla frammentazione familiare, a sua volta causata alle condizioni demografiche e socio-economiche dopo la guerra e in seguito alle crisi economiche.

P. Ginsborg, *Le politiche della famiglia nell'Europa del Novecento*, in «Passato e Presente», 57 (2002)

A. Graziosi, *L'Urss di Lenin e Stalin. Storia dell'Unione Sovietica, 1914-1945*, il Mulino, Bologna 2007.

[Indietro](#)

Nell'articolo *Pro e contro il divorzio*, «l'Unità» del 18 aprile riporta il dibattito della costituente senza citare alcun comunista, bensì solo gli interventi in favore dell'indissolubilità del dc Lucarelli e in favore del divorzio di Calamandrei e del demolaburista Cevolotto.

Il giorno seguente, il quotidiano comunista pubblica sempre in prima pagina il discorso del ministro della giustizia Fausto Gullo. In base alle linee del partito, Gullo non entra in merito alla questione dell'indissolubilità, se non per chiedere una legge eccezionale che permetta di concedere il divorzio alle numerose famiglie la cui composizione risultava alterata dalla lunga guerra: molti reduci, infatti, tornando a casa avevano trovato nuovi nuclei familiari costituiti dalle mogli e da un nuovo compagno, spesso con bambini.

E' significativo come l'unico intervento esplicito sul divorzio apparso sulle pagine dell'«Unità» sia quello di Umberto Nobile proprio in chiusura del discorso di Gullo. Nobile si dichiarò *contro* il divorzio, citando le leggi sovietiche e la superiorità dell'ordinamento sociale russo rispetto agli Stati Uniti.

[Indietro](#)

Hegel e la famiglia

La parte dei *Lineamenti di filosofia del diritto* di Hegel si apre con l'affermazione che il matrimonio è basato sul «libero consenso delle persone [...] proprio a costituire una persona, a rinunciare alla loro personalità naturale e singola in quella unità» (§ 162) e dunque «come ciò che è elevato sopra l'accidentalità delle passioni e del temporaneo libito particolare, come ciò che è in sé indissolubile» (§ 164).

Tuttavia, nel paragrafo 175, Hegel chiarisce che non vi possa essere nessun vincolo giuridico capace di costringere due persone a restare unite. Lo scioglimento del vincolo è dunque possibile, pur rimanendo come punto fermo che gli individui non sono liberi di scindersi per propria libera volontà personale, ma che è l'autorità dello Stato a sancire l'esistenza di cause che possano portare ad uno scioglimento del matrimonio.

«§ 176. Poiché il matrimonio non è più l'idea etica immediata, quindi ha la sua realtà oggettiva nell'intimità di sentimento e disposizione d'animo soggettiva, in ciò risiede la prima accidentalità della sua esistenza. Quanto poco può aver luogo una costrizione ad entrar nello stato matrimoniale, tanto poco c'è d'altronde un vincolo soltanto giuridico positivo che possa tener insieme i soggetti allorché siano sorte azioni e disposizioni d'animo avverse e ostili. Ci vuole però una terza autorità etica, la quale tien fermo il diritto del matrimonio, della sostanzialità etica, di fronte alla mera opinione di tale disposizione d'animo e di fronte all'accidentalità di un umore meramente temporaneo ecc., distingue questa dall'estraneazione totale, e constata quest'ultima, per poter soltanto in questo caso *sciogliere il matrimonio*.»

G. W. F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto: diritto naturale e scienza dello Stato*, con le aggiunte di Eduard Gans, Giuliano Marini (ed.), Laterza, Roma-Bari, 2001.

Intervento di Vittorio Emanuele Orlando sulla famiglia – 23 aprile 1947

«Ma a che cosa serve, quale fine speciale ed essenziale può avere questo titolo secondo, che abbonda di definizioni? E qui mi si consenta un piccolo fatto personale. Perché in quel mio discorso dissi che non comprendevo perché la famiglia si chiamasse una società naturale, dal momento che tutto è naturale a questo mondo, mi risposero ben tre oratori. Non so se ce ne sarà un quarto, giacché vedo un emendamento dell'onorevole Bosco, e non so se anch'egli allora abbia parlato. Ma, ad ogni modo, vi furono tre oratori valorosi: l'onorevole La Pira, l'onorevole Dossetti e l'onorevole Benvenuti, i quali tutti e tre corsero alla difesa di quella definizione. Non mi pare, però, che appartenessero a settori diversi: appartenevano tutti allo stesso settore, il che potrebbe avere un suo significato. E mi dissero: «Adagio, prima di «naturale» dev'essere sottinteso «di diritto»; la famiglia, dunque, è una società di diritto naturale. Ma siccome questa parola non c'era scritta, vuol dire che avevo ragione io, e che quella espressione era, per lo meno, incompleta. L'aggiunta, dunque, che così vi si apporta, giustifica il rilievo da me fatto, proponendosi di specificare la portata della definizione. Sennonché (è il caso di richiamar qui un motto veneziano, che io non so ripetere — non ho la dolce loquela di quella nostra Venezia triplicemente cara, cioè: «pezo el tacon del buso»), anche a farvi entrare il diritto naturale, dubito forte che la definizione ne esca in qualche modo migliorata. Finora ho saputo — se non sbaglio, ma può darsi che sbagli — che quella del diritto naturale è una scuola filosofica, è una teoria filosofica; è stata illustre e non si può dire tramontata, sebbene presenti delle varianti notevoli, perché c'è un «ius naturale» di San Tommaso, ma ce n'è pure uno di Gian Giacomo Rousseau.

Domando, ad ogni modo, qualunque ne sia il significato: dobbiamo in una Costituzione fare una professione di fede filosofica? Non è possibile che qui non ci siano dei positivisti, degli hegeliani, dei kantiani, dei marxisti, ed essi mostrerebbero davvero una grande longanimità, dato che i filosofi tra loro molto non si amino, a lasciare che la Costituzione in Italia adotti una determinata scuola filosofica.

Se l'acutissimo e solertissimo onorevole Togliatti (dato che sia vero — io non lo so — che molte di queste disposizioni siano state concretate in forma di reciproco scambio) se l'onorevole Togliatti ha consentito che si adotti un

principio della scuola filosofica di diritto naturale in un testo costituzionale, in cambio di una qualche altra cosa, credo che egli abbia inteso concedere il fumo e riservarsi l'arrosto. Pur tuttavia, resta sempre inspiegabile come mai una Costituzione faccia professione di una fede filosofica.

Altri dicono — c'è, infatti, un altro emendamento —: noi intendiamo affermare che «la famiglia è una società o un istituto originario». Ebbene, a questa definizione, sì, aderisco; ma dico: a che giova?

D'altra parte, perché l'«originarietà» volete limitarla alla famiglia? La famiglia, indubbiamente, è un istituto originario, ossia che precede lo Stato; ma ci sono anche altri istituti che lo precedono; per esempio, il comune, la città. Nessuno penserà che Roma esiste, perché la Costituzione italiana la riconosce, e quello che si dice di Roma si può dire di qualunque comune: forme di vita collettiva, che sorgono naturalmente, originariamente. Lo Stato le disciplina, ma non le crea; esse dunque sono originarie.

Di queste stesse «regioni», che creiamo, talune — non tutte, forse — hanno una radice, indubbiamente, originaria; ossia, nel tempo precedono lo Stato. Ci sono poi istituzioni originarie dentro lo Stato, e ce ne sono di quelle al di fuori, al di là dello Stato: così, la religione eccede lo Stato, territorialmente; così la razza (e di una politica che la concerne, abbiamo ben sentito i dolori!).

A che serve, dunque, il dire che la famiglia è originaria? Lo volete dire? ditelo; ma è inutile.»

[Indietro](#)

Intervento di Benedetto Croce sulla famiglia – 11 marzo 1947

Parlai io solo in Senato, nel 1929, contro i Patti lateranensi; ma anche allora dichiarai nettamente che non combattevo l'idea delle conciliazioni tra Stato e Chiesa, desiderata e più volte tentata dai nostri uomini di Stato liberali, perché la mia ripugnanza e opposizione si riferiva a quel caso particolare di conciliazione effettuato non con una Italia libera, ma con un'Italia serva e per mezzo dell'uomo che l'aveva asservita e che, fuori di ogni spirito di religione come di pace, compieva quell'atto per trarne nuovo prestigio e rafforzare la sua tirannia. (Vivissimi applausi). Ma nelle presenti terribili difficoltà, nell'affannosa problematica di tutta la vita italiana, nessuno e neppure io penso a riaprire quella questione, né penso ad agitare l'altra del divorzio che non attecchi le altre volte in cui fu proposta, sicché si direbbe che il costume italiano non ne senta il bisogno e la convenienza, e d'altronde l'indissolubilità del matrimonio sta nel Codice civile. Si dirà che la strana inclusione nella Costituzione vuol essere una assicurazione verso l'avvenire; ma quando mai parole come quelle legano l'avvenire? Lo legano così poco quanto il famoso biglietto di impegno che Ninon de Lenclos fece a Le Chastre allorché partì per la guerra. E se mi consente l'onorevole Togliatti che più volte mi ha fatto segno dei suoi motti satirici, che lo ricambi col semplice motto scherzoso, io quasi sospetto che la parte di Ninon De Lenclos abbia in mente di farla questa volta lui coi comunisti, che un giorno sperano di poter dire ai loro colleghi democristiani, i quali invano punteranno il dito su un articolo qualsiasi della Costituzione da loro consentito: «Oh, le bon billet qu'a là Le Chastre!» E fin da ora si direbbe che egli abbia l'occhio a una particciola di uscita, perché ammette l'indissolubilità del matrimonio fino a quando una nuova anima civile non si sarà formata in Italia; e dipende evidentemente da lui di accelerare questa formazione o di annunziare che è avvenuta; e allora poveri Patti lateranensi, povera indissolubilità matrimoniale e povera Costituzione! Dunque, se quella inclusione, che è uno stridente errore logico e uno scandalo giuridico, è troppo fragile o illusorio riparo verso l'avvenire, perché offendere il senso giuridico che è stato sempre così alto in Italia e che solo il fascismo ha osato calpestare?

[Indietro](#)

Il divorzio nell'Italia dell'Ottocento

Progetti per l'introduzione del divorzio in Italia furono presentati dai liberali fin dal 1878 con la proposta Morelli, seguita dai progetti di legge Villa (1882-83), Villa-Zanardelli (1892), per concludersi definitivamente con il progetto Zanardelli del 1901, in cui Croce ravvisava l'ultimo atto anticlericale del governo italiano. Questa compresenza di motivazioni etiche e visioni anticlericali nella posizione liberale rispetto al divorzio fu efficacemente espressa da Giuseppe Manfredini nel 1895 nella voce *Famiglia* del *Digesto Italiano*, la più importante enciclopedia giuridica del tempo. Manfredini rilevava tutte le ingiustizie e i danni generati dalla inscindibilità e presentava il divorzio come destinato ad un'imminente approvazione. Il progetto Zanardelli (che contemplava sia l'abolizione maritale che l'introduzione del divorzio) verrà tuttavia bocciato nel 1902.

«101. I modi naturali di estinzione della famiglia sono due: la morte e il divorzio. La legge nostra non ammette che il primo modo. L'art. 148 del codice civile dichiara che il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi, e questo articolo toglie ogni dubbio sulla possibilità che si possa sciogliere in altro modo [...].

L'altro modo di estinzione della famiglia, il divorzio, lo abbiamo trovato presso tutti i popoli, arrivati a qualche grado d'incivilimento [...]. Il divorzio è modo così naturale di scioglimento del matrimonio, che ebbe vigore sempre e dappertutto, finché gli uomini hanno ragionato senza artifici gesuitici. Alla ragione e alla natura umana ripugna infatti che sia mantenuto un vincolo che più non esiste, che sia più curata la forma che la sostanza, e perciò l'indissolubilità. Costrittiva del matrimonio fu sempre sfavorevolmente accolta dai popoli ed ha recato sempre perfiti frutti.

102. Malgrado, infatti, tutti gli artifici adoperati per volere sostenere l'indissolubilità costrittiva del matrimonio, i coniugi hanno continuato a separarsi, quando cessarono di essere due in carne una, per essere tre e forse più nella stessa carne, E se separati non poterono, per omaggio gesuitico alla forma, passare a seconde nozze legittime, passarono a nozze illegittime e cioè a vivere in permanente adulterio o in permanente concubinato. E la Chiesa,

curando sempre la forma e punto la sostanza, ha introdotto il sistema della separazione personale dei coniugi, che é il peggiore dei modi per mettere lo sfacelo nella famiglia, perché é modo di legittimare la condotta immorale di uno dei coniugi, autorizzandolo a vivere separato dall'altro coniuge, e a formare una sola carne con un terzo.

La nostra legge, che non ammette lo scioglimento del matrimonio che per morte, acconsente alla distruzione della famiglia per separazione personale dei coniugi nei casi seguenti: adulterio, abbandono volontario, eccessi, sevizie, minacce gravi di un coniuge all'altro, la condanna di un coniuge ad una pena criminale, la mancanza di residenza fissa o conveniente, il mutuo consenso. Legge incivile, perché lascia libero campo a processi scandalosi, a odi violenti, a turpi rivelazioni e mantiene gli sposi in uno stato d'infedeltà permanente, che riesce di triste esempio ai figli, anche allora che tale infedeltà non si attua in uno stato di costante adulterio o di permanente concubinato. Legge iniqua, perché mantiene un vincolo fittizio, che rende impossibile la costituzione di nuove famiglie oneste fra due che si amano disonestamente, perché non possono amarsi onestamente; che é causa di aumento di figliazione illegittima e adulterina, di frodi nella trasmissione delle sostanze, di passioni feroci e di delitti; incentivo a vita disonesta; motivo di disordini, e di infelicità anche della parte onesta e della prole innocente. Legge insipiente, perché conserva come cosa sacra un vincolo che più non esiste; vuole uniti due che l'odio separa; vuole fedeli due che l'infedeltà divide; vuole separati e casti due che si sono congiunti per inclinazione opposta al celibato. Legge infine aristocratica, perché dell'istituto della separazione personale non può fruire la moglie del proletario se non a patto di patire la fame o di abbandonarsi alla prostituzione.

103. il divorzio é ammesso in Inghilterra, in Russia, nella Svezia, nella Polonia, in Alemagna, in Danimarca, in Olanda, nel Belgio, in Francia e negli Stati Uniti d'America, cioè in quasi tutto il mondo civile. È a sperare che venga introdotto anche in Italia poiché l'opinione pubblica vi diventa ogni giorno più favorevole e due progetti per attuarlo, proposti dal Villa e dallo Zanardelli, ottennero già l'approvazione delle Commissioni parlamentari nominate ad esaminare quei progetti. I costumi nostri saranno senza dubbio migliorati. Imperocché il confronto fatto tra i costumi famigliari dei paesi, ove il divorzio è ammesso, e

quelli dell'Italia, della Spagna e del Portogallo, ove non é ammesso, dimostra che qui l'adulterio e il concubinato sono protetti e favoriti più che altrove; qui sono più numerosi i coniugicidi; maggiore il numero delle unioni libere, dei figli naturali, dei figli adulterini; insomma maggiore la privata e la pubblica corruzione. L'Italia non può tollerarlo più a lungo. Essa si è emancipata dal giogo straniero, deve emanciparsi e presto anche dalla falsa morale cattolica, che, sotto la forma dell'indissolubilità costrittiva del matrimonio e, benedette dal sacramento, nasconde l'iniquità e l'immoralità le più nefande. [...]»

Giuseppe Manfredini, *Famiglia*, in *Il digesto italiano*, vol 11.1, Torino, Unione tipografica editrice 1895, 424-435

V. Caporrella, *La famiglia. Un'istituzione che cambia*, Archetipolibri, Bologna, 2008, 46-47 e 116-124.

B. Croce, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Adelphi, Milano, 2004, 221.

M. Seymour, *Debating divorce in Italy. Marriage and the making of modern Italians, 1860-1974*, Palgrave, Macmillan, New York, 2006, 35-134.

[Indietro](#)

Il fascismo e il divorzio nei Patti Lateranensi

Intervento di Calamandrei alla Costituente (17 aprile 1946)

Egredi colleghi — e con questo io finisco — voglio, non dico rivelarvi, ma ricordarvi un fatto che forse non tutti ricordate.

Questo articolo 24, che rinasce così in questa forma, in realtà, è un'appendice del Concordato, è una postilla del Concordato, perché nel 1929 — durante le trattative che precedettero i Patti lateranensi — in un primo progetto di Concordato, quello che fu poi l'articolo 34 aveva una formulazione diversa, molto più ampia: era l'articolo 44 e si trova riportato per intero nella sua formulazione originaria in un altro libro dello stesso Jemolo sul matrimonio nella legislazione civile, pagine 196 e 197. L'articolo 44, allora, aveva un ultimo comma, che rappresentava una proposta e una richiesta della Santa Sede, in questi termini:

«In qualsiasi disposizione concernente il matrimonio, lo Stato si impegna a mantenere illeso il principio dell'indissolubilità».

Orbene, il Governo che allora reggeva l'Italia, e che per la stessa struttura dello Stato autoritario non dava importanza alla difesa della libertà di coscienza, questo Governo che fu così ben disposto, nel Trattato e nel Concordato, a cedere di fronte alle richieste più spinte della Chiesa, anche su punti che uno Stato democratico avrebbe difesi, di fronte a questa richiesta dell'ultimo comma dell'articolo 44, il Governo di allora disse: «Questo impegno (che dovrebbe riguardare soltanto la legislazione civile, non il matrimonio cattolico, ma il matrimonio puramente civile, che rappresenterà, sì e no, l'uno per cento) questo impegno io non intendo assumerlo, perché sarebbe una menomazione troppo grave, troppo penetrante, troppo profonda, della sovranità dello Stato italiano».

Ora, onorevoli colleghi, io mi domando se questa menomazione di sovranità, che il Governo fascista non consentì, possa essere proprio la Repubblica democratica italiana a consentirla.

Amici democratici cristiani, io credo di no, e ritengo che questa volta crederanno di no anche i comunisti. (Vivi applausi a sinistra —. Molte

congratulazioni).

Assemblea plenaria, 17 aprile 1947.

[Indietro](#)

Il maschilismo nella Costituente

Contro l'eguaglianza giuridica dei coniugi si formò uno schieramento trasversale, che univa le ale più tradizionaliste dei **democristiani** con numerosi esponenti dei partiti di centro.

Il liberale Emanuele Orlando, l'autonomista Calamandrei e Molé dei Democratici del lavoro, pur essendo intervenuti contro la definizione di società naturale e il divieto di divorzio, si appelleranno affinché l'Assemblea non approvi l'eguaglianza giuridica dei coniugi, convinti che il riconoscimento della superiorità del marito-padre nelle decisioni familiari sia necessaria a salvare il nucleo dalla disgregazione. Stessa opinione verrà espressa da Nitti, domandandosi preoccupato quale cognome porteranno i figli d'ora in poi.

Cfr. R. Canosa, *Il giudice e la donna*, Mazzotta, Milano, 1978.

[Indietro](#)

Ordine del giorno di Emanuele Orlando, 23 aprile 1947

«L'Assemblea, ritenendo che tutti gli articoli del Titolo II non debbano essere inseriti nella Carta costituzionale, sia perché mancano di un effettivo contenuto normativo (come le inutili definizioni astratte e le promesse dipendenti da una ignota disponibilità di fondi), sia perché invadono campi riservati alla competenza legislativa ed attualmente regolati dai Codici, cioè da leggi costituenti un sistema che non si può alterare in una sua parte senza compromettere la certezza del diritto, rinvia gli articoli stessi alla Commissione per considerare se sia il caso di includere alcune di quelle disposizioni nell'eventuale preambolo della Costituzione»

Assemblea plenaria, 23 aprile 1947, 3239.

[Indietro](#)

Comitato di redazione

Il “comitato di redazione” o “comitato dei 18” - dal nome dei 18 giuristi che lo componevano - aveva il compito di coordinare il lavoro delle singole sottocommissioni ed elaborare il testo del progetto di Costituzione votato dalla Commissione dei 75. Per questa sua essenziale funzione, il comitato di redazione costituiva il luogo del compromesso fra i diversi partiti – o da un'altra prospettiva del “consociativismo”.

Era formato dall'ufficio di Presidenza della Commissione dei 75 con l'aggiunta di ulteriori membri, in modo da rappresentare tutti i gruppi politici e riprodurre a grandi linee la proporzionalità delle forze. La composizione del comitato rifletteva dunque gli equilibri politici della Costituente: Dc 6, Psli 3, Pci 3, Autonomista 1, Democrazia del lavoro 1, Unione democratica nazionale 1, Uomo qualunque 1, Pri 1, Misto 1 (il presidente Meuccio Ruini).

Il Comitato di redazione non solo ebbe un ruolo essenziale nell'elaborazione del progetto di Costituzione, ma agì anche nel dibattito dell'Assemblea plenaria in nome della Commissione dei 75 anche dopo la conclusione dei lavori (1 febbraio 1947). Esso coordinò dunque la redazione del testo dei singoli articoli da porre in votazione all'Assemblea generale *dopo* il voto degli emendamenti. Come per le sottocommissioni, non si trattava di un semplice istituto con funzioni tecniche, ma, afferma Leopoldo Elia, assunse natura di organismo politico e divenne l'elemento «più attivo e decisivo nell'elaborazione costituente».

La questione essenziale era che il comitato di redazione agiva in regime di non pubblicità nonostante il suo ruolo. Per questo motivo si elevò l'accusa, giudicata eccessiva da Elia, di una «espropriazione progressiva, con il risultato di esautorare l'Assemblea e la Commissione plenaria dei 75, poste di fronte ad iniziative praticamente irreversibili di organismi più ristretti» (le sottocommissioni e il comitato di redazione).

Proprio a causa della mancanza dei verbali delle sedute, rimane per lo storico la difficoltà di ricostruire l'attività del comitato di redazione e con essa i termini dei compromessi in quella sede contrattati.

Leopoldo Elia, *La commissione dei 75, il dibattito costituzionale e l'elaborazione dello schema di costituzione*, in *Il parlamento italiano 1861-1988*, Nuova Cei, Milano, 1989, vol. XIV, 128.

[Indietro](#)

Calamandrei, 23 aprile 1947

«Per semplicità, non insisto sulla proposta che avevo fatto di una votazione per separazione, in cui la separazione fosse fatta dopo la parola «naturale». Dal punto di vista logico ritengo che sia un gravissimo errore, che rimarrà nel testo della nostra Costituzione come una ingenuità, quello di congiungere l'idea di società naturale — che richiama al diritto naturale — colla frase successiva «fondata sul matrimonio», che è un istituto di diritto positivo. Parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè, in sostanza, da un negozio giuridico è, per me una contraddizione in termini. Ma tuttavia, siccome di queste ingenuità nella nostra Costituzione ce ne sono tante, ce ne potrà essere una di più; per questo non insistiamo nella nostra richiesta ed aderiamo alla proposta di votazione per separazione nel senso che la prima frase da votare finisca alla parola «matrimonio» e prima della parola «indissolubile» come ha proposto l'onorevole Togliatti.

Assemblea plenaria, 23 aprile 1947

[Indietro](#)

Primo allinea dell'art. 29/1

Poiché le votazioni non si svolsero per chiamata, i verbali non ci permettono di ricostruire chi sostenne l'approvazione dell'attuale primo comma, votato in due parti distinte: 1) «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia» (approvata probabilmente a grande maggioranza); 2) «come società naturale fondata sul matrimonio» (votata verosimilmente con l'apporto decisivo dei comunisti, dal momento che demolaburisti, parte dei liberali, repubblicani, autonomisti, azionisti e socialisti erano contrari).

[Indietro](#)

Assenti alla votazione sull'indissolubilità del matrimonio, 23 aprile 1947

Era soprattutto il numero degli assenti a destare stupore: 18 qualunque (su 37), 11 deputati del gruppo misto (su 17) e ben 15 del Partito liberale (su 22). Ma anche nel fronte opposto gli assenti erano stati numerosi. Solo tra i saragattiani se ne contavano 15 (di cui 10 non giustificati).

[Indietro](#)